

Si è visto, nel passato numero della rubrica (9 dicembre 1991), che allo stato attuale del diritto positivo, la natura retributiva del valore-mensa in natura non può che essere riconosciuta quando, almeno, sia prevista una qualche indennità sostitutiva per il lavoratore che della mensa in natura non voglia o non possa fruire. Si può al più discutere se questa indennità sostitutiva debba corrispondere al pieno prezzo di mercato della mensa in natura, o se possa eventualmente essere inferiore ma entro ben precisi termini, in corrispondenza di un possibile carattere misto di retribuzione e servizio, della spettanza o della configurazione retributiva alternativa: in ogni caso, però, un importo sicuramente rivalutato rispetto alle infime «indennità sostitutive di mensa» correnti dovrà essere calcolato anche negli istituti di retribuzione differita e «senza lavoro».

È dunque indubbio che si pone anche un problema di contenzioso sia con riguardo a spettanze future che passate, e proprio questa, del recupero degli arretrati, è la questione che ha fatto sorgere le maggiori polemiche in sede collettiva: si tratta - commentano le imprese - del solito «proiettile inesplosivo» simile agli altri (quali l'indennità di turno sugli istituti); l'indennità di trasferta, di cassa ecc. ecc.) che per via di cavilli giuridici hanno aperto delle voragini nelle finanze aziendali.

Comunque, se esiste una coerenza logico-giuridica, i lavoratori, alla fine, avranno il gruzzolo richiesto ma le imprese non avranno più mezzi finanziari da impiegare in modo, anche per i lavoratori, preferibile: per una mensa migliore ad esempio, o per dei miglioramenti salariali più razionali, collegati alla professionalità e non alla anzianità di (mancata) mensa. Non è meglio - ci si è chiesto - che le parti collettive o il legislatore intervengano per disinquinare il proiettile indennità sostitutiva inesplosivo prima che scoppi?

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguilera, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Marino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Mosh, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Considerazioni sulla «questione mensa»/3 Prospettive di «sanatoria» contrattuale e legislativa

PIERGIOVANNI ALLEVA

È noto che queste preoccupazioni hanno avuto un evidente riflesso in sede collettiva (ad esempio nel Ccnl metalmeccanico) ma, a nostro modo di vedere, senza che il «punto» giuridico si muovesse di un millimetro: una riconferma contrattuale del vecchio accordo del 20 aprile - ovvero la dichiarazione di volerlo ed aver voluto anche in passato che ai fini degli istituti conti non il valo-

re reale della mensa, bensì il valore convenzionale dell'indennità sostitutiva, non cambia nulla perché la questione investe anzitutto proprio la legittimità della fissazione dell'indennità sostitutiva di importi tanto bassi.

Borse di studio e incontri sul diritto del lavoro La Fondazione Malagugini

Un anno fa moriva tragicamente l'avvocato Iacopo Malagugini, collaboratore di questa rubrica e nostro indimenticabile amico. Per onorare la memoria, su iniziativa della famiglia, dei colleghi di studio, della Camera del lavoro di Milano e di altri amici, sarà ufficialmente costituita, entro il prossimo mese di marzo, la Fondazione Malagugini, con lo scopo di finanziare borse di studio per studenti universitari, studi specialistici, incontri e dibattiti, comunque riferiti ad argomenti di diritto del lavoro, diritto penale del lavoro, diritto sindacale, campi nei quali Malagugini ha speso tutte le sue energie professionali. L'ini-

sanare (retroattivamente) un contenzioso in atto.

Si tratta di una via a dir poco grave, sulla quale anticipiamo, senza che vi sia ora bisogno di approfondirli, un

Il progetto di legge

giudizio anche tecnicamente negativo d'altro canto va segnalato che, in proposito, si sta percorrendo una via più classica, quella di un progetto di legge che dovrebbe sanare la questione sia in prospettiva futura sia anche per

il passato. La legge infatti può (quasi) tutto.

In prospettiva futura, il progetto prevede che il valore della mensa in natura o dell'eventuale indennità sostitutiva non siano computabili nella base di calcolo di nessun Istituto, salva diversa volontà delle parti stipulanti i contratti collettivi. Il giudizio qui può essere solo politico, positivo o negativo a seconda che si condivida o meno l'idea che per avere una ristorazione decente in fabbrica è meglio non gravare le imprese di troppi costi aggiuntivi o indiretti perché, dal punto di vista giuridico, va ricordato come operazioni legislative di «compressione» salariale se ne sono già compiute (si pensi alla legge n. 91/1977): non sarebbe, quindi, illegittima la previsione legale di non-computo del valore mensa sugli istituti, ancorché dannosa dal punto di vista sistemico, perché appropriatrice di un ulteriore straripamento della nozione di retribuzione.

Il progetto, però, prevede anche una «conferma» della validità di accordi, ad iniziare da quello del 20 aprile 1956, che abbiano già previsto che ai fini degli istituti dovesse essere calcolata la sola, svalutissima, indennità sostitutiva. Delle due l'una, però: o quegli accordi sono legittimi ed allora la nuova legge non serve, oppure, come ha ritenuto la Corte di Cassazione, erano illegittimi per violazione dell'art. 36 Costituzione, ed allora si sarebbe qui in presenza di una vera sanatoria legale in radice, e quindi di una efficacia retroattiva di cui tutto si può dire, compreso il fatto che non è in via generale vietata dalla Costituzione, ma non che costituisca un inno alla democrazia e al garantismo, specie quando si traduca nell'annullamento di spettanze potenzialmente già entrate nel patrimonio di certi soggetti. Peraltro occorre chiedersi se una legge ordinaria che sani retroattivamente contratti illegittimi per contrarietà all'art. 36 della Costituzione non risulterebbe essa medesima, e proprio per questo, in contrasto con lo stesso art. 36 Cost. È giusto, quindi, attendersi, anche dal Parlamento, una valutazione non superficiale del problema.

Riteniamo non corretta la decisione del Tesoro di Trieste

Sono un pensionato del ministero delle Poste collocato in pensione il 1° gennaio 1976, dopo quarant'anni di servizio con la qualifica di «dirigente superiore di esercizio», corrispondente al parametro 370, ex grado 6 della carriera di concetto. Mi riferisco alla legge del 27 febbraio 1991, n. 59, che ha convertito in legge il D.L. del 22 dicembre 1990, n. 409, relativo alla perequazione delle vecchie pensioni a quelle di più recente decorrenza. L'art. 3 della predetta legge riguarda i miglioramenti delle pensioni a carico dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1990, in misura percentuale e scaglionata nell'arco di quattro anni che, dal 1° luglio 1990, era del 10%. Aumenti che sono stati corrisposti in dal mese di maggio di quest'anno. Poiché a me non è stato erogato il predetto acconto, nel mese di agosto mi sono recato alla Direzione provinciale del Tesoro di Trieste per avere chiarimenti.

Con mia grande sorpresa mi fu comunicato che con la legge 141/85 era stato erroneamente inquadrate alla lettera del codice D, prevista per il personale dirigente, anziché alla lettera del codice P di mia pertinenza, per cui avrebbero proceduto alla regolarizzazione della mia pensione. Il 29 ottobre scorso, un messo comunale mi ha consegnato una lettera della locale Direzione provinciale del Tesoro con la quale mi veniva notificato che era stato accertato nei miei confronti un debito di L. 3.602.444, invitandomi a rimborsare l'anzidetto importo e che nell'attesa avrebbero provveduto, in via provvisoria, ad effettuare una ritenuta mensile sulla mia pensione di L. 234.205 dal 1° novembre 1991.

Chiedo di conoscere entro quale termine si deve interporre ricorso e se nel contempo posso anche chiedere la sospensione della trattenuta. Ricordo che dovrebbe basarsi sull'assoluta buona fede e che inoltre non mi è stato mai comunicato che la pensione mi veniva sempre corrisposta in via provvisoria. Infine, chiedo quanti anni circa si attende per un contenzioso sulle pensioni civili.

Floriano Tranquillini
Trieste

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto,
Angelo Mazzieri e Nicola Trisci

Non condoniamo affatto il comportamento della Direzione provinciale del Tesoro di Trieste. La riliquidazione della pensione a seguito della legge 141/85 non può che essere stata effettuata con provvedimento formale e solo con altro provvedimento formale può essere modificata ed eventualmente quantificata l'indebito. In tale circostanza riteniamo pienamente applicabile l'art. 206 del Tsrco unico sulle pensioni degli statali emanato con Dpr 1092/1973, il quale stabilisce che «nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, rimborsati non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato».

Riteniamo inoltre scorretto e grave che la Direzione provinciale del Tesoro di Trieste abbia invocato il Regio decreto legge 295/1939 che attiene al danno provocato allo Stato da funzionari e impiegati nell'esercizio del servizio loro affidato. Tra l'altro, l'eventuale ritenuta per i fatti previsti dal Rdl 295/39 può essere disposta con decreto del ministro competente e non con una semplice comunicazione di un dirigente. Riteniamo infine opportuno invitare a rivolgersi alla locale sede Inca-Cgil per impugnare il provvedimento e risolvere l'intera questione.

I ministeri paghino gli arretrati ai pensionati delle Poste!

Siamo un gruppo di pensionati delle Poste, collocati in quiescenza durante le vigenze contrattuali regolate dal Dpr 53/84 e 269/87, che sollecitano pubblicamente i ministeri compo-

ntenti affinché dispongano il pagamento degli arretrati maturati dall'83 ad oggi, adeguando di conseguenza la pensione mensile.

Detto adeguamento dovrà comprendere anche tutti gli aumenti relativi al costo della vita che sarebbero maturati sull'importo, se pagato alla scadenza naturale, cioè a seguito della sentenza della Corte dei conti n. 62502 del 22 giugno 1989.

La citata sentenza, oltre che al personale della scuola, estende i benefici al Pubblico Impiego, ai sensi dell'art. 13 della Legge quadro che stabilisce la durata triennale dei benefici contrattuali ed afferma che i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento, siano integralmente corrisposti alle scadenze, e gli importi previsti siano dati al personale che ha cessato il servizio nel triennio.

Nicola Dagaio
Egidio Vagge (Genova)
Siamo assolutamente d'accordo con la vostra rivendicazione. Siamo dell'avviso però che non è sufficiente una pubblica denuncia - anche se ben argomentata e documentata - per poter ottenere la riliquidazione della pensione con l'attribuzione di tutte le tranches nelle quali è stato scaglionato l'aumento contrattuale. Sia i postelegrafonici che sono andati in pensione nel periodo di validità del contratto reso esecutivo con il Dpr n. 53/84 (1° gennaio 1982-31 dicembre 1984) sia quelli che sono andati in pensione nel periodo di validità del contratto reso esecutivo con il Dpr n. 269/87 (1° gennaio 1985-31 dicembre 1987), se vogliono ottenere la riliquidazione della pensione con l'attribuzione dell'intero beneficio economico stabilito dal rispettivo contratto triennale, devono inoltrare formale ricorso alla Corte dei conti, III sezione giurisdizionale.

A tale scopo è opportuno che gli interessati si rechino presso la sede del Sindacato pensionati italiani (Spic-Cgil) o presso la sede dell'Inca-Cgil, ove possono avere copia dello schema di istanza e di ricorso nonché tutta l'assistenza di cui avessero bisogno per perorare la propria causa.

Quando non si perde l'indennità integrativa speciale

Ho dato uno sguardo alle notizie relative alla nuova legge sulle Casse pensioni degli Istituti di previdenza. Ad un certo punto si legge: «Indennità integrativa speciale (Iis) non ridotta in quarantenni». Chiedo: a chi la Iis non viene ridotta in quarantenni? A quale età lo posso chiedere la pensione, per non perdere l'intera Iis?

Michele Basile
Bari
Con l'art. 10 del D.L. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, in legge n. 79/83, fu stabilito che in caso di dimissioni dal servizio (ovviamente, prima dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia) l'indennità integrativa speciale (Iis) sulla pensione deve essere riproporzionata al numero degli anni di contribuzione utilizzati per il calcolo della pensione. Successivamente, con l'art. 10 del D.L. n. 49/86 convertito, con modificazioni, in legge n. 120/86, fu precisato che il riproporzionamento della Iis andava operato in tutti i casi di pensionamento anticipato ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità purché tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La Cassa pensioni gestite dagli Istituti di previdenza del ministero del Tesoro hanno considerato come dimissioni e, comunque, come pensionamento anticipato, anche coloro che avevano chiesto di restare in servizio oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (utilizzando quanto disposto dall'art. 4 della legge 90/77 o dall'art. 6 del D.L. n. 79/83 convertito, con modificazioni, in legge n. 54/82) allo scopo di aumentare il numero di anni di contribuzione, per migliorare la pensione, e poi avevano risolto il rapporto di lavoro prima di raggiungere il 65° anno di età.

Con l'art. 16 della legge 274/91 il legislatore ripristina la corretta interpretazione della norma in questione stabilendo che nei casi sopra evidenziati non si applica il riproporzionamento della Iis in quanto gli interessati avevano già maturato l'età per la pensione di vecchiaia.

Nel 1° anniversario della scomparsa del compagno

OMERO CAVATERRA
uno dei fondatori del Pci di Centocelle, il fratello Amalio lo ricorda con immutato affetto e rimpianto a compagni ed amici che l'hanno conosciuto e stimato.
Roma, 16 dicembre 1991

I compagni della Provincia di Milano piangono la morte di
GIORGIO CASSANMAGNAGO
e non dimenticheranno mai la sua onestà morale e il suo impegno civile e sociale.
Milano, 16 dicembre 1991

Ciao
GIORGIO
la terra ti sarà leggera. Anna e Massimo.
Milano, 16 dicembre 1991

Ciao
GIORGIO
Cellula Pds Provincia di Milano.
Milano, 16 dicembre 1991

Cristian Candrian ricorda con affetto il compagno ed amico
GIORGIO CASSANMAGNAGO
Milano, 16 dicembre 1991

Sono trascorsi 28 anni da quando abbiamo iniziato, con solidarietà di intenti e di prospettiva politica, un'esperienza di lavoro comune che ci ha lasciato l'affettuoso e duraturo ricordo del contributo di idee, di fede e di impegno dei compagni.

GIORGETTA BARTELLINI
LELIO BASSO
VITO BELLO
GUIDO BERNARDI
DANTE CALDIROLI
LUIGI CARPINELLI
LIBERO CAVALLI
ANITA FANI
EUGENIA FARÉ
GINO FERRARESE
ERCOLE FERRARIO
EMMA GESSATI
LUIGI GUERRA
EMMA LANATI
DINO e GINA LUZZATTO
ALCIDE MALAGUGINI
LUCEANA MARCHETTI
CESARE MUSATTI
PINA PALLIMBO
SANTO PETRINGA
SILVIO SANI
GIOVANNI SORDI
G.B. STUCCHI
FERRANDO TARGETTI
ITALO UBERTI BONA
INES VISAI

Li ricordiamo a quanti li conobbero e li stimarono.
Milano, 16 dicembre 1991

LINEA D'OMBRA

MENSILE DI CULTURA E CRITICA DELLA POLITICA

LEONARDO SCIASCIA:
UN'INTERVISTA COME AUTORITRATTO

SEI INTERVENTI SU MEDIA E MAFIA

DEPESTRE / MILIONIS / KUREISHI

CINQUE POETI ITALIANI

CAPITINI SU ANDERS

LYGIA FAGUNDES TELLES:
TRE STORIE BRASILIANE

SPETTACOLO: CARYL CHURCHILL / SPINK / WISEMAN

AUBREY MANNING
SU APPRENDIMENTO E MEMORIA

CAMPAGNA ABBONAMENTI 91/92

UN LIBRO IN REGALO A SCELTA FRA SEI TITOLI

Lire 75.000 (abbonamento 11 numeri)

su c.c.p. 51140207 intestato a Linea d'ombra edizioni


Via Galfurto, 4 Milano tel. 02/6691132

SABATO 21 DICEMBRE

CON l'Unità

Storia dell'Oggi

Fascicolo n. 24 PETROLIO



Giornale + fascicolo PETROLIO L. 1.500

ACHILLE OCCHETTO

TRIBUNA POLITICA

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 1991

ORE 20,30 - RAI UNO

25 anni

Agenda del Giornalista 1992

Accreditato strumento di lavoro per giornalisti, l'Agenda si è affermata tra quanti operano nel mondo della stampa.

L'AGENDA DEL GIORNALISTA (Lire 50.000 + spese postali) può essere richiesta anche telefonicamente (06/679.8148 - 684.0143 - 679.1496) o via fax (06/679.7492), 00186 Roma, Piazza di Pietra 26.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

U.S.L. N. 16 - MODENA

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

(Notifica L. 19.3.1990 n. 55 - art. 20)

Si rende noto che l'appalto concorso n. 33/90 «Edificio ex Loonino nell'ambito del Policlinico - Ristrutturazione per attivazione di Modena Soccorso» importo a base di gara L. 1.660.000.000 è stato aggiudicato col metodo di cui all'art. 23/5/1927 n. 827 alla Impresa I.C.E.A. s.r.l. di Castelfranco Emilia (Mo) in raggruppamento con le imprese C.I.M. s.r.l. di Modena e I.C.I. s.p.a. di Napoli.

Le imprese invitate erano: 1) ACEA Costr. spa di Mirandola - 2) C.C.M. Cons. Naz. Coop. Prod. Lav. di Bologna - 3) GEMMO Impianti di Vicenza - 4) I.C.E.A. s.r.l. di Castelfranco Emilia (Mo) - 5) SCIANTI s.r.l. di Modena - 6) SIATE s.r.l. di Catania - 7) VIANNINI LAVORI di Roma.

Delle imprese invitate ha partecipato alla gara l'impresa di cui all'art. 4.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO Dott. F. Pellicani

MANTIENI FORTE LA TUA VOCE

PREZZI BLOCCATI PER CHI SI ABBONA ENTRO IL 31-1-92

Anche in caso di successivi aumenti di prezzo del giornale.

In regalo la videocassetta «l'Unità dal 1924 al 1991 ed oltre» di Sergio Spina

Un eccezionale lungometraggio, 55 minuti di storia letti attraverso le pagine dell'Unità, sarà spedito gratuitamente a tutti gli abbonati a 6 e 7 giorni che rinnovano il proprio abbonamento entro il 31-1-1992.

Biblioteca dell'Unità gratis

Anche per il 1992 sono previsti oltre 20 volumi che i nostri abbonati riceveranno gratuitamente, così come saranno gratis i fascicoli delle enciclopedie distribuiti con il giornale.

Risparmio di oltre L. 150.000

Sul prezzo attuale di copertina (base '91).

Come abbonarsi:
Conto corrente postale n. 29972007 intestato a «l'Unità» Spa, via dei Taurini, 19 - 00185 Roma, o assegno bancario o vaglia postale. Oppure versando l'importo nelle sezioni e nelle federazioni del Pds.

'92 l'Unità

TARIFE ABBONAMENTO '92

	ANNUO	6 MESI	3 MESI
7 NUMERI	325.000	165.000	85.000
6 NUMERI	290.000	146.000	75.000
5 NUMERI	250.000	126.000	66.000
4 NUMERI	210.000	106.000	-
3 NUMERI	160.000	82.000	-
SOLO DOMENICA	65.000	35.000	-
TARIFE SOSTENTITORE L. 1.200.000 - L. 600.000			
TARIFE BLOCCATE PER CHI SI ABBONA ENTRO IL 31 GENNAIO 1992			

7 NUMERI 325.000 165.000 85.000

6 NUMERI 290.000 146.000 75.000

5 NUMERI 250.000 126.000 66.000

4 NUMERI 210.000 106.000 -

3 NUMERI 160.000 82.000 -

SOLO DOMENICA 65.000 35.000 -

TARIFE SOSTENTITORE L. 1.200.000 - L. 600.000

TARIFE BLOCCATE PER CHI SI ABBONA ENTRO IL 31 GENNAIO 1992